

STATUTO
"COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA PER LO SVILUPPO"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

L'Associazione Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo riconosce le proprie radici nei principi e nei valori cristiani, fatti propri dalla spiritualità della Comunità Missionaria di Villaregia.

I principi ispiratori dell'Associazione si richiamano:

- ai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, della famiglia, della fraternità universale, della pace e dell'uguaglianza fra i popoli;
- alla piena valorizzazione delle risorse umane presenti nel territorio, attraverso l'accoglienza e la valorizzazione delle capacità individuali di ciascuno, per la promozione di una cittadinanza attiva e partecipata;
- alla piena valorizzazione delle strutture sociali e religiose presenti sul territorio.

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo", il cui acronimo è "CO.MI.VI.S."

L'Associazione Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo, di seguito semplicemente Associazione, fissa la propria sede in frazione Villaregia, 16 - 45014 Porto Viro (RO).

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione, anche ispirandosi ai valori ed agli insegnamenti propri della Comunità Missionaria di Villaregia, intende perseguire finalità sociali, culturali, educative e ricreative a favore di tutta la collettività.

L'Associazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, si prefigge:

- la promozione della cooperazione internazionale attraverso la realizzazione di progetti in PVS, della solidarietà e dell'educazione alla mondialità;
- la promozione della famiglia, nucleo fondamentale della società;
- la formazione, l'informazione e l'aggiornamento, con particolare attenzione verso le problematiche che riguardano i giovani, le famiglie e l'infanzia;

- la promozione di una cultura del volontariato e della cooperazione internazionale, intesa come formazione ai valori che la promuovono e la sostengono;
- la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività e momenti di spiritualità e di sensibilizzazione religiosa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività:

- lo studio e la realizzazione di programmi di sviluppo umano, culturale, socio economico, sanitario, di educazione e promozione dei giovani, delle famiglie, della donna, dell'infanzia in risposta alle richieste, alle esigenze e alle emergenze dei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con le forze sociali ed ecclesiali locali;
- la collaborazione con organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, ecclesiali, organizzazioni non governative, associazioni ed istituzioni private;
- la formazione, anche professionale, di persone di detti Paesi e popoli;
- la formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione, compresi la formazione e l'invio di volontari;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione svolta in Italia, anche in ambito scolastico, per promuovere l'educazione allo sviluppo, alla mondialità, all'interculturalità, alla pace, allo spirito di cooperazione;
- scambi culturali fra persone di paesi e cultura diversa, in particolare per giovani;
- il sostegno, anche economico, di strutture ed attività di altre Associazioni o Enti Religiosi che operano in settori di particolare interesse per l'Associazione;
- la redazione e la divulgazione di materiale editoriale e di un periodico dell'Associazione;
- la realizzazione di convegni, dibattiti, congressi, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione delle attività e dei temi di maggiore interesse per l'Associazione;
- itinerari formativi per giovani ed adolescenti su temi quali: La conoscenza di sé e dell'altro, Comunicazione - Relazione – Dialogo, La corporeità, Educazione affettiva, Educazione alla cooperazione, all'accoglienza e valorizzazione della diversità, alla pace, al rispetto dell'altro, all'impegno sociale;
- itinerari formativi per coppie su temi quali: Dinamiche relazionali, Reciprocità nella coppia, Famiglia e società, Educare alla genitorialità, Conoscenza psico-affettiva ed emozionale, Tappe di crescita del bambino, del ragazzo, del giovane;
- corsi di formazione, anche a carattere professionale, nell'ambito del non profit e delle nuove tecnologie;
- attività di raccolta, smistamento ed invio di materiale nei paesi in via di sviluppo;
- produzione e divulgazione di opere letterarie, musicali, pittoriche, multimediali, fotografiche;
- corsi di danza liturgica e folklorica di vari Paesi del mondo;
- corsi Biblici;
- corsi di formazione grafico pittorici per la realizzazione, in particolare, di icone sacre secondo la tradizione orientale;

- raccolta fondi per il sostegno delle attività dell'Associazione;
- ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Il socio ammesso è tenuto a versare l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi, presiede un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Soci, almeno dieci giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva il Regolamento dell'Associazione.
- f) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, stante il divieto di redistribuzione ai soci;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- h) delibera l'istituzione di sedi secondarie su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza di 2/3 dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ARTICOLO 16. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi, di cui uno almeno iscritto al registro dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti alla sua prima seduta utile elegge il suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 17. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

ARTICOLO 18. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

ARTICOLO 19. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 20. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.